

**CONVENZIONE IN MATERIA DI
RICONOSCIMENTO CREDITI PER
LA FORMAZIONE EROGATA
DAL DATORE DI LAVORO
TRA**

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito "CNI") con sede in Roma, via XX Settembre n. 5, C.F. 80057570584, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente pro-tempore, Ing. Angelo Domenico Perrini, nato a Alberobello (BA), il 15 gennaio 1948;

E

l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna (di seguito "Ordine") con sede in Bologna, Strada Maggiore n.13, C.F. GNDNDR71M30A944Q, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente pro-tempore, Ing. Andrea Gnudi, nato a Bologna, il 30/08/1971;

E

il Comune di Bologna (di seguito "Ente/Azienda"), con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6 C.F. n. 01232710374, agli effetti del presente atto rappresentato dalla Capo Area Personale e Organizzazione Avv. Daniela Gemelli, nata a Molinella (BO), il 10/07/1966;

(congiuntamente "le Parti")

premesse che

- l'obbligo di formazione continua di cui al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 impone, ad ogni iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale;
- il predetto obbligo è disciplinato dal Regolamento del CNI per l'aggiornamento della competenza professionale (B.U. Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013) che, all'articolo 9, attribuisce agli ordini territoriali "il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza";
- ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 è riservata al CNI la facoltà di concludere, a livello nazionale, convenzioni-quadro con rappresentanze nazionali di Enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali, soggetti privati;
- il punto 4.12 delle Linee di Indirizzo per l'aggiornamento della Competenza Professionale - Testo Unico 2025 (di seguito Linee di Indirizzo), emanate dal CNI, prevede la possibilità di attribuire CFP per le attività di formazione erogate da Enti o aziende di livello territoriale o nazionale, del settore pubblico o privato, agli ingegneri iscritti all'Albo che svolgano presso tali enti o aziende attività di lavoro dipendente, previa stipulazione di apposita convenzione con il CNI;
- il CNI, in ragione della convenzione operativa sottoscritta il 18 dicembre 2024 con la Fondazione

CNI, ha affidato alla medesima Fondazione alcuni servizi e attività ausiliari in ambito amministrativo, finanziario e di segreteria nella materia dell'aggiornamento professionale continuo.

**Tanto premesso,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1 (Oggetto)

L'Ente/Azienda, per favorire l'aggiornamento professionale continuo dei propri dipendenti ingegneri, iscritti all'Albo, prevista dal D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, e ottenere per loro il riconoscimento di CFP, è legittimata a organizzare corsi di formazione e altre attività formative in collaborazione e sotto la supervisione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e del CNI. Le attività di formazione così erogate sono riservate ai dipendenti dell'Ente/Azienda organizzatore e a un eventuale numero concordato di iscritti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna

Art. 2 (Piano Formativo)

L'Ente/Azienda si impegna a redigere il piano formativo delle attività che intende realizzare annualmente al fine del rilascio di CFP ai propri dipendenti.

Il piano formativo, per ogni singolo evento, deve contenere le seguenti informazioni minime:

- Argomento/titolo dell'evento;
- Sintesi dell'obiettivo formativo;
- Periodo di svolgimento indicativo (mese e anno);

Il piano formativo e le sue variazioni e integrazioni sono comunicati all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e al CNI con congruo anticipo e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della realizzazione dei singoli eventi.

Art. 3 (Programma evento formativo e indicazione docenti)

Il programma dell'evento formativo e l'indicazione dei docenti proposti sono caricati in piattaforma da parte dell'Ente/Azienda e approvati dall'Ordine provinciale di Bologna di concerto con il CNI.

L'Ente/Azienda, di concerto con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna ne assumerà la responsabilità scientifica, con l'obiettivo di garantire, nei confronti dei discenti, la qualità del programma e dei docenti e la conformità del programma dell'evento alle esigenze formative previste dalla vigente normativa in materia di formazione continua.

Art. 4 (Riconoscimento Crediti Formativi Professionali)

Sulla base del programma di cui all'art. 3, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna, acquisito il consenso del CNI, comunica all'Ente/Azienda, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio, il numero e la tipologia dei CFP riconosciuti in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalle Linee di indirizzo.

Il riconoscimento dell'evento e dei relativi CFP sarà approvato mediante delibera dell'Ordine. Al fine di poter riconoscere l'evento e i relativi CFP, il programma deve contenere le seguenti informazioni minime e comunque tutte le informazioni richieste dalla piattaforma:

- a) Articolazione di massima del programma;**
- b) Obiettivi formativi;**
- c) Elenco dei docenti, con allegati i relativi curricula;**
- d) Durata dell'attività didattica, al netto di pause ed eventuali test finali;**
- e) Data/e di svolgimento;**
- f) Numero minimo e massimo di partecipanti;**
- g) Eventuale numero concordato di ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna partecipanti all'evento;**
- h) Sede di svolgimento.**

L'evento, prima della data di svolgimento, sarà inserito, da parte dell'Ente/Azienda sulla piattaforma nazionale www.formazionecni.it con l'indicazione, tra parentesi, al termine del titolo dell'evento, della seguente dicitura: "(Formazione Aziendale - art.4.12)".

Il caricamento dei partecipanti e l'assegnazione dei relativi CFP sono di competenza dell'Ente/Azienda.

Il riconoscimento dell'evento e dei relativi CFP è approvato dal CNI nel caso in cui l'evento si svolga in modalità mista o Fad Sincrona.

Art. 5 (Variazioni del programma e tipologia dei discenti)

Eventuali variazioni della data e sede dell'evento non necessitano di nuova autorizzazione. Per eventuali variazioni dei docenti indicati dall'Ente/Azienda, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna si riserva di comunicare, entro 5 gg. dalla ricezione dei curricula, il proprio assenso.

Art. 6 (Obblighi dell'Ente/Azienda)

L'Ente/Azienda si obbliga a sostenere tutti i costi previsti ed imprevisti per la realizzazione dell'evento, secondo il programma approvato.

L'Ente/Azienda si obbliga a fornire, a propria cura e a proprie spese, l'aula per lo svolgimento dei corsi.

L'Ente/Azienda si obbliga, qualora richiesto, a sostenere i costi per le attività di tutoraggio, coordinamento anche direttivo e preparazione materiale, come previsti dal piano economico approvato.

L'Ente/Azienda si obbliga a fornire per ciascun corso un referente dell'evento (da individuarsi anche tra i discenti) che dovrà presenziare in aula durante lo svolgimento del corso.

L'Ente/Azienda si obbliga a utilizzare come docenti dell'evento formativo esclusivamente propri dipendenti. L'utilizzo di docenti non dipendenti della stessa azienda è consentito solo nel caso in cui essi abbiano un rapporto contrattuale diretto con l'azienda o sia in vigore una convenzione con l'Ente/azienda in cui prestano lavoro. In ogni caso, è esclusa la possibilità di riconoscere l'evento e i relativi CFP per eventi commissionati dall'Ente/Azienda direttamente ad enti o aziende operanti in ambito formativo che non siano Provider autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del Regolamento.

L'Ente/Azienda si obbliga a consentire la partecipazione all'evento ad un numero concordato di iscritti all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna, non dipendenti dell'Ente/Azienda.

Su richiesta dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna, ove previsti dalle Linee di Indirizzo, l'Ente/Azienda dovrà fornire i test di verifica dell'apprendimento.

È esclusiva responsabilità dell'Ente/Azienda rilevare, secondo lo strumento più idoneo, l'effettiva partecipazione dei discenti all'intera durata dell'evento. Deve essere comunque disponibile in sede ed eventualmente trasmesso all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna, su

richiesta, copia del registro presenze attraverso il quale sia possibile rilevare l'orario di entrata e di uscita dei singoli partecipanti.

L'elenco dei partecipanti dovrà essere caricato in piattaforma dall'Ente/Azienda Bologna, entro 30 giorni dalla data di fine evento, in formato csv, secondo il tracciato compatibile con la piattaforma formazionecni.it.

Art. 7 (Assicurazione e garanzia per la sicurezza)

L'Ente/Azienda si obbliga, altresì:

1. a garantire che i luoghi presso i quali si svolgeranno i corsi di formazione siano conformi alle prescrizioni imposte dal d.lgs. 81/08 e s.m.i., con riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro diversi dai cantieri, in quanto applicabile, e se del caso, predisponendo apposito DUVRI;
2. in ogni caso a svolgere, ove necessario, attività di informazione e formazione in merito ai rischi in materia di salute e sicurezza.

L'Ente/Azienda garantisce altresì che i discenti e i docenti sono coperti da specifica copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi (in caso di ente pubblico indicare la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro INAIL o altra copertura assicurativa).

Art. 8 (Diritti di segreteria)

L'Ente/Azienda si impegna a versare all'Ordine per ogni singolo evento autorizzato, esclusi gli eventi in modalità mista o Fad sincrona, i relativi diritti di segreteria, ai sensi della Circolare CNI n. 341 del 13/03/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Modalità e tempi di versamento e fatturazione dei diritti di segreteria saranno comunicati dall'Ordine.

Art. 9 (Validità della convenzione e recesso)

La presente convenzione ha validità 24 mesi dalla sottoscrizione. Non è previsto il rinnovo tacito. Le Parti possono recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno quindici giorni, mediante messaggio di posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, gli impegni in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 10 (Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 11 (Tutela della Privacy)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003, con le modifiche apportate dal decreto di adeguamento al GDPR: decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati

(GDPR 2016/679), nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni regolamentari e ai pareri del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679, il Titolare del Trattamento dei dati personali dei discenti che riceveranno i crediti è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il Responsabile del Trattamento dei dati personali è la Fondazione CNI, nella persona del suo Direttore, dott. Massimiliano Pittau.

Il Responsabile del Trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. sub-responsabile), dopo aver ricevuto autorizzazione scritta da parte del Titolare del Trattamento, fermo restando gli obblighi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento europeo 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

1. effettueranno esclusivamente le operazioni concordate per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
2. nel caso in cui si proceda alla comunicazione dei dati personali a terzi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra indicati, dovranno preventivamente acquisire l'esplicito consenso degli interessati;
3. utilizzeranno i dati personali nella misura strettamente necessaria alle attività da compiere per l'espletamento dell'incarico ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Roma li,

PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Presidente

(ing. Angelo Domenico Perrini)

PER L'ENTE

La Capo Area Personale e Organizzazione

(Avv. Daniela Gemelli)

PER L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BOLOGNA

Il Presidente

(Ing. Andrea Gnudi)

Per espressa accettazione dei seguenti articoli:

Art. 6 (Obblighi dell'Ente);

Art.7 (Assicurazione);

Art.9 (Recesso);

Art. 10 (Foro competente);

Art. 11 (Tutela Privacy)

PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Presidente

(ing. Angelo Domenico Perrini)

PER L'ENTE

La Capo Area Personale e Organizzazione

(Avv. Daniela Gemelli)

PER L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI

Il Presidente

(Ing. Andrea Gnudi)